



Prot. n. 31.243/14

Segreteria Generale: Via Trionfale, 79/a - 00136 Roma
tel. 06.3975701 (centralino) - fax 06.39733669 - www.sappe.it - info@sappe.it
Codice fiscale: 97078840580 - Partita IVA 04845981002
Conto Corrente Postale n. 37660608 - IBAN Banca: IT1310100503242000000000678
Roma 18 novembre 2014

Al Ministro Guardasigilli
On.le Andrea ORLANDO
Ministero della Giustizia
ROMA

e.p.c:

Al Vice Ministro della Giustizia
On.le Dott. Enrico COSTA
Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Alloggi di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il SAPPE, quale Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, si prega di portare alla attenzione della S.V. On.le quanto segue.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 febbraio 2007, n. 37, è stato pubblicato il D.P.R. 314/2006, recante il "Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il predetto decreto disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie, gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili da assegnare in temporanea concessione onerosa al



personale che ne faccia richiesta, nonché l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

In particolare, occorre rilevare che il D.P.R. 314/2006 disciplina:

- l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie;
- l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Nell'ambito delle macro-categorie sopra elencate, è possibile operare una ulteriore classificazione distinguendo tra:

- alloggi gratuiti di servizio in connessione con l'incarico di servizio (Provveditore regionale, Direttore titolare di Istituto penitenziario o di Scuola di Formazione di aggiornamento e Comandante di reparto) (art. 2, comma 1);
- alloggi destinati esclusivamente al Ministro e, ricorrendo motivi di sicurezza, ai Sottosegretari di Stato (art. 2, comma 4);
- alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio, quali personale trasferito per ragioni di sicurezza, personale incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee



- attività fuori dalla sede di servizio e personale che svolge la propria attività in sedi disagiate (artt. 4 e 5);
- alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale (art. 6);
 - unità abitative ad uso temporaneo (c.d. foresterie) destinate al personale dell'Amministrazione quando ricorrono particolari esigenze di servizio o esigenze di sicurezza e al personale del Ministero della Giustizia in presenza di esigenze di sicurezza (art. 12, comma 1);
 - alloggi collettivi di servizio destinati al personale dell'Amministrazione penitenziaria che vi abbia interesse (art. 12, comma 3).

Con nota GDAP 0072882 del 06.03.2007 la Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto, nelle more dell'emanazione di una apposita circolare esplicativa che disciplini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutto il personale la materia degli alloggi collettivi, di invitare i Provveditorati Regionali a non assumere alcuna iniziativa in materia.



Con atto GDAP n. 0103369 del 29 marzo 2007, il Vice Capo del DAP ha ribadito e confermato le direttive della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, secondo cui ogni determinazione sulla questione in oggetto era subordinata alle valutazioni di una apposita Commissione di studio e all'emanazione di un Decreto Ministeriale che disciplinasse la materia.

Con nota GDAP n. 0230910 del 03.07.2008 l'Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico ha reso edotte le OO.SS., alla stregua delle notizie fornite dall'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, che era in corso una serie di attività per dare piena attuazione al D.P.R. 314/2006 in materia di alloggi di servizio.

A seguito di quesiti pervenuti da alcune Direzioni di Istituti penitenziari circa la disciplina da applicare per l'assegnazione e la gestione degli alloggi demaniali annessi alle strutture penitenziarie da destinare o già destinate alle esigenze abitative del personale dipendente dell'Amministrazione, la citata Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi con nota GDAP n. 0346691 del 16.10.2008 ha reso testualmente noto che, "in attesa dell'entrata in vigore dell'emanando D.M. di regolamentazione della materia" al vaglio dell'Ufficio



legislativo del Ministero della Giustizia), mantenevano piena efficacia le direttive impartite con la ministeriale A.P. n. 500-24/06/2002-0281712-2002 del 24 giugno 2002, avente per oggetto *“alloggi demaniali di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria”*.

In attuazione del citato decreto presidenziale il Direttore Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha emanato il provvedimento n. 3828 del 18 giugno 2013, con cui sono stati individuati i criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio, con riferimento all'articolo 12, commi 2 e 4, del D.P.R. 314/2006: nella osservanza di tali direttive alcuni Provveditori Regionali hanno avviato la procedura per la riscossione dei canoni di locazione unitamente agli oneri accessori, anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria accasermato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 395/1990 (Ordinamento del Corpo), riportato nelle premesse del citato P.D.G. 3828.

Successivamente l'Amministrazione Penitenziaria ha emanato specifiche direttive in data 8 maggio 2014, in data 12 settembre 2014 e in data 28 ottobre 2014, indicando che solo per le unità abitative dotate di bagno assegnate, a richiesta, per uso



personale ed esclusivo, deve essere corrisposto il canone locativo, mentre per le camere di pernottamento delle caserme agenti, anche se dotate di bagno, ma non assegnate in esclusività, non è richiesta nessuna corresponsione di oneri.

Da ultimo, con P.D.G. dell'11 marzo 2014, il Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, in esecuzione dell'articolo 12 del D.P.R. 314/2006, ha regolato definitivamente la questione riguardante gli "Alloggi collettivi di servizio" annessi alle strutture penitenziarie, disponendo:

Lettera e)

- Per alloggi collettivi di servizio, di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314/206, soggetti al pagamento di cui al comma 4, vale a dire una quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio, devono intendersi le sole unità abitative, inserite in un blocco collettivo del tipo caserma, e appositamente individuate con provvedimento del Direttore Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, dotate di bagno ed assegnate, a richiesta, per uso personale ed esclusivo;

Lettera f)

- Caratteristiche diverse assumono, invece, le **"camere di pernottamento delle caserme agenti"**, anche se dotate di



SINDACATO AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA



bagno, ma non assegnate in esclusiva, per le quali, in quanto contigue agli Istituti penitenziari, quindi, strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli Istituti medesimi e garantire la sicurezza, non è richiesta nessuna corresponsione di oneri: quindi la non esclusività e la intima strumentalità di questi alla sicurezza ne giustificano la gratuità.

Alla luce del quadro normativo richiamato, il SAPPe invita la S.V. On.le a presentare presso le Aule parlamentari uno specifico emendamento al D.R.P. 314/2006 che faccia venir meno nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria la dicotomia tra alloggi di servizio e camere di pernottamento, dal momento che trattasi di un costruito più che altro giuridico che si fonda su una interpretazione erronea, che vorrebbe assorbire i contenuti di cui all'articolo 18 della Legge 395/1990 nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 314/2006, ma non corrispondente alla realtà fattuale, atteso, in via di massima, che gli alloggi di servizio, quand'anche assegnati in via esclusiva, sono comunque riconducibili al concetto di caserme, essendo composte di stanze di pernottamento ad uso plurimo, in cui i destinatari hanno l'obbligo di permanere per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale, per cui ne discende la naturale gratuità della fruizione complessivamente intesa.